

GIURISPRUDENZA

| **Corte di Cassazione** | Sezione 6 TRI | **Civile** | **Ordinanza** | 8 gennaio 2021 | **n. 175**

Data udienza 28 ottobre 2020

Integrale

Società in n.c. - IRPEF - Avviso di accertamento - Redditi di partecipazione collegati a separati avvisi di accertamento eseguiti nei confronti della società' - Ricorrente - Prova contraria in ordine alla presunzione legale di distribuzione degli utili - Necessità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro - Presidente

Dott. CONTI Roberto Giovanni - rel. Consigliere

Dott. CAPRIOLI Maura - Consigliere

Dott. LA TORRE Maria Enza - Consigliere

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23566-2018 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1185/10/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 07/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La CTR Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, depositata il 22.1.2018, rigettava l'appello proposto da (OMISSIS) contro la sentenza che aveva rigettato il ricorso avverso l'avviso di accertamento relativo ad IRPEF per l'anno d'imposta 2000, relativo a redditi di partecipazione collegati a separati avvisi di accertamento eseguiti nei confronti della società (OMISSIS) s.n.c. (OMISSIS) La CTR riteneva che la ricorrente non avesse provato la pendenza del giudizio definito dalla CTR Campania con la sentenza n. 1516/2016, resa nei confronti della (OMISSIS) s.n.c. di (OMISSIS) & c., aggiungendo che la ricorrente aveva ommesso di fornire la prova contraria in ordine alla presunzione legale di distribuzione degli utili.

La (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, al quale ha resistito l'Agenzia delle entrate con controricorso.

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell'[articolo 295 c.p.c.](#). La CTR avrebbe dovuto sospendere il giudizio ricorrendo un rapporto di pregiudizialità fra il presente giudizio e quello reso nei confronti della società (OMISSIS) s.n.c. (OMISSIS), per il quale pendeva ricorso per Cassazione in relazione al ricorso recante il numero di R.G. 22142/2016.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza in quanto pronunciata in assenza di contraddittorio tra gli altri soci e la società'.

Occorre esaminare con priorità il secondo motivo, che è fondato e assorbe il primo motivo.

Ed invero, e' pacifico che il giudizio relativo al preteso reddito di partecipazione accertato nei confronti di uno solo dei soci della societa' di persone, determina la necessita' che il relativo giudizio si svolga contestualmente nei confronti della societa' e del socio -cfr. Cass. n. 1472/2018, ove si e' affermato che in materia tributaria, l'unitarieta' dell'accertamento del maggior reddito delle societa' di persone e dei soci delle stesse, del [Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ex articolo 5](#), comporta un litisconsorzio necessario tra societa' e soci, in difetto del quale la sentenza, anche di appello, e' affetta da radicale nullita' ed il procedimento deve essere rinviato al giudice di primo grado -.

Ne' e' possibile pensare che la riunione del presente procedimento a quello relativo alla societa' - pure pendente in Cassazione - possa sanare l'originaria disintegrita' del contraddittorio in relazione alla diversita' dei tempi e dei giudici che hanno affrontato i due contenziosi e, soprattutto, l'assenza degli altri soci della societa' nel giudizio.

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, disatteso il primo, va dichiarata la nullita' dell'intero giudizio ed il procedimento va rinviato alla CTP di Napoli che provvedera' all'integrazione del contraddittorio alla stregua dei superiori principi.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio in relazione all'andamento processuale del procedimento.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso, disatteso il primo.

Dichiara la nullita' dell'intero giudizio.

Dispone che il procedimento venga rinviato alla CTP di Napoli.

Compensa le spese del giudizio.

